



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Tribunale di Roma**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci

Alla udienza del 13/07/2021 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 41132 /2018 R.G. promossa da:

con il patrocinio dell'avv. BOFFOLI MADDALENA

**RICORRENTE**

contro:

con il patrocinio dell'avv.

**RESISTENTE**

**OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria**

**RAGIONI DELLA DECISIONE**



Con ricorso depositato il 21.12.2018 il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. \_\_\_\_\_ notificato il 14.11.2018, portante il pagamento della complessiva somma di euro 24.903,47 a titolo di contributi dovuti alla \_\_\_\_\_ relativi al periodo 12/2011-12/2017, in relazione alla posizione di socio e coamministratore della \_\_\_\_\_

A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti legali per l'iscrizione alla \_\_\_\_\_ evidenziando di essere iscritto, sin dal 2000 alla \_\_\_\_\_ e di aver ivi versato tutti i contributi dovuti in relazione all'attività svolta. Ha poi dedotto, in fatto, di ricoprire la carica di amministratore di importanti società; di aver soggiornato prevalentemente all'estero sino, quanto meno, al 2012, per poi comunque essere impegnato in ambienti internazionali; di ricoprire, sin dal 2016, l'assorbente incarico di Direttore Generale nell'ambito del gruppo \_\_\_\_\_ con abituale luogo di lavoro a Parigi; di non aver esercitato alcuna attività operativa nell'ambito della \_\_\_\_\_ affiata invece al coamministratore \_\_\_\_\_

Si è costituito \_\_\_\_\_ che ha dedotto di aver provveduto allo sgravio dei contributi dovuti per il periodo 4/2012-4/2014, in relazione al quale il \_\_\_\_\_ risulta iscritto alla \_\_\_\_\_ presso l' \_\_\_\_\_ di Grosseto; sicchè ha ridotto la pretesa creditoria alla minor somma di € 15.339,20. Ha inoltre dedotto che dalla documentazione fiscale esaminata il reddito prodotto dal \_\_\_\_\_ con riferimento alla \_\_\_\_\_ era nettamente superiore rispetto a quello prodotto in relazione alle altre società e che, pur risultando ricoprire il ruolo di dirigente presso la \_\_\_\_\_ nel periodo 2014/2019, il datore di lavoro aveva indicato negli appositi moduli \_\_\_\_\_ il nominativo del ricorrente quale dipendente non retribuito, tanto che non risultava versata alcuna contribuzione.

Assumendo pertanto la prevalenza e l'abitudine dell'attività svolta in seno alla \_\_\_\_\_ ha chiesto la conferma dell'avviso di addebito per la minor somma di € 15.339,20.

Preliminarmente, è infondata l'eccezione di tardività della odierna opposizione, risultando il ricorso tempestivamente depositato in data 21.12.2018, a fronte della notifica dell'avviso di addebito in data 14.11.2018.



E' noto che l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria per il socio accomandatario o per il socio amministratore di una società a responsabilità limitata che opera nel settore commerciale, al fine di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Dunque l'obbligo di iscrizione ed il conseguente obbligo contributivo discendono dall'essere socio della società commerciale e dall'espletare attività lavorativa presso la relativa impresa (così Cass., Ordinanza n. 20268 del 19/11/2012).

Come osservato dalla nella sentenza n. 845/2010, non è sufficiente la mera qualità di socio accomandatario e/o amministratore, ma l'obbligo all'iscrizione alla gestione commercianti consegue all'accertamento di certi presupposti.

In particolare i presupposti richiesti per l'iscrizione obbligatoria del ricorrente nella gestione degli esercenti attività commerciali sono quelli individuati dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che devono essere accertati "Sulla scorta delle risultanze di fatto accertate dal giudice ..." (così Cass. n. 845/2010).

In altri termini, il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è la partecipazione allo svolgimento delle attività commerciali. Invero, l'art. 1, co. 203, legge 662/96 ha disposto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dei titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio qualora il soggetto abbia piena responsabilità dell'impresa con assunzione di oneri e rischi di gestione e partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Recentemente la in analoga fattispecie, ha rilevato come non possa essere desunto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sulla base di elementi di carattere fiscale, in quanto tali elementi non rilevano sul piano previdenziale (vd. Cass., Ordinanza n. 3145/2013).

Ne consegue l'irrilevanza della segnalazione sul quadro RK della dichiarazione dei redditi del ricorrente. Peraltro, anche ove si volesse attribuire efficacia di confessione stragiudiziale a tale indicazione, si tratterebbe comunque di una dichiarazione fatta ad un terzo, cioè all'Agenzia delle Entrate, per cui sarebbe inidonea a fornire piena prova ma solo, a norma dell'art. 2735 c.c., liberamente valutabile dal Giudice.



Nel caso di specie, dalla visura del registro delle Imprese depositata sub doc. 4 dal ricorrente, risulta che il [redacted] ha ricoperto nel corso del periodo per cui è causa il ruolo di amministratore in seno a svariate società, fra cui, appunto, la [redacted] di cui risulta essere stato anche socio.

Dall'estratto contributivo depositato sub doc. 5 dal ricorrente, emerge inoltre che il [redacted] è iscritto alla [redacted] sin dal 2000, e che, nel periodo per cui è causa (eccettuato il periodo 4/2012-4/2014, in cui il ricorrente risulta iscritto alla [redacted] di Grossetto in quanto titolare di impresa commerciale, ed in relazione al quale l'istituto convenuto ha provveduto allo sgravio dei contributi pretesi), il [redacted] risulta aver svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze, dapprima, della società estera [redacted] e poi, dal 1.12.2014 al 31.12.2014 della [redacted] con retribuzione dichiarata (per il solo mese di dicembre 2014) di oltre 93 mila €.

Dal medesimo documento risulta inoltre che il ricorrente nel periodo per cui è causa ha collaborato con svariate società, fra cui, nel 2013 e 2014 con la stessa [redacted] versando contribuzione per oltre 20 mila € annui.

Emerge dunque documentalmente che il [redacted] nel periodo per cui è causa ha svolto svariate ed impegnative attività di lavoro, sia in qualità di dipendente, sia in qualità di collaboratore per svariate realtà imprenditoriali, oltre a gestire la propria impresa commerciale.

Tutto il periodo per cui è causa risulta inoltre coperto da contribuzione nelle diverse gestioni in cui il [redacted] risulta iscritto - [redacted] sin dal 2000, in relazione alle attività di collaborazione svolte nel corso dei vari anni; [redacted] nel periodo 4/2012-4/2014 - sgravato dall'avviso opposto; Lavoratori Dipendenti, in relazione ai rapporti di dipendenza intercorsi con [redacted]

Non risultano dunque che nel periodo per cui è causa, il ricorrente, grazie allo schermo della struttura societaria, abbia sottratto la propria prestazione lavorativa alla contribuzione previdenziale.

Per quanto attiene all'attività svolta in relazione al [redacted] prescindendo dal periodo 4/2012-4/2014, il ricorrente risulta aver prestato attività lavorativa con rapporto di collaborazione negli anni 2013, 2014, e 2016.



E' chiaro, dunque, che in relazione a tali annualità, il suo apporto lavorativo deve presumersi svolto proprio per effetto del rapporto di collaborazione, in relazione al quale sono stati versati i relativi contributi nell'apposita

Quanto al residuo periodo, le prove testimoniali espletate hanno consentito di accertare che la \_\_\_\_\_ è stata gestita sin dal 2011 dall'amministratore unico mentre il ricorrente ha ricoperto il ruolo di socio unico sino al 2017, quando sono entrati nella compagine sociale anche i suoi tre figli.

Il teste \_\_\_\_\_ ha poi confermato che nel periodo 2011 e 2012 il \_\_\_\_\_ era presidente della \_\_\_\_\_ società di diritto olandese, ed era per lo più all'estero per le varie società del gruppo; mentre dal 2012 è divenuto direttore generale della \_\_\_\_\_ società creata proprio dal \_\_\_\_\_ e confluita del gruppo francese \_\_\_\_\_ di cui non fa parte la \_\_\_\_\_ che è invece una holding di famiglia.

Il teste \_\_\_\_\_ ha inoltre evidenziato che la \_\_\_\_\_ è una holding di partecipazioni e dunque si occupa di gestione di partecipazioni societarie, di valutazione di progetti di investimento nei settori: immobiliare, energie rinnovabili, digitale, media e società del made in Italy.

Il teste \_\_\_\_\_ commercialista del ricorrente sin dal 2000 e della \_\_\_\_\_ dal 2017, ha escluso che il \_\_\_\_\_ si occupi della \_\_\_\_\_ se non per l'attività sociale, riferendo che egli si limita a partecipare alle assemblee in qualità di socio e, dovendo valutare il bilancio per l'approvazione, si interessa altresì ai risultati della gestione affidata al

Il teste ha inoltre confermato che il \_\_\_\_\_ "era ed è per lo più all'estero, dapprima in Olanda con la società danese e poi a Parigi con la società francese", precisando altresì "che per il lavoro con tali società ed in particolare con l'ultima lui gira in tutto il mondo".



Il teste , precisato di aver avuto un rapporto di collaborazione, nel 2013, con l'azienda agricola poi proseguito con la dalla quale è stato poi assunto a decorrere dal febbraio 2016, e precisato altresì che l'attività lavorativa svolta, anche in seno alla ha sempre avuto ad oggetto la promozione nei mercati esteri del vino prodotto dall'azienda agricola toscana ha riferito che in relazione a tale rapporto si era sempre interfacciato con il anche allorquando il rapporto era stato formalizzato con la Il teste, pur confermando che il era per lo più all'estero, ha comunque riferito che gli incontri con il ricorrente avvenivano, previo appuntamento, negli uffici di ove il aveva una stanza a sé dedicata ed ove, peraltro, era fissata sia la sede della che di altre società di interesse del ricorrente, quali la

Il teste risentito all'udienza del 23.2.2021, ha chiarito che l'azienda vinicola è una dell'azienda di famiglia del ha sede in "e viene utilizzata dal come casa di campagna ove appunto lui si reca tutti i fine settimana in cui è in Italia"; tale azienda inoltre è cliente e/o partecipata dalla

In tale contesto, ritiene il giudicante che il rapporto del con il ricorrente vada inquadrato nell'ambito del complessivo contesto imprenditoriale del .

E' vero che il rapporto del risulta formalizzato con la sicchè la sua testimonianza, laddove ha riferito di aver sempre avuto rapporti con il solo sembra avvalorare l'apporto lavorativo del in seno alla Ma è altresì vero che dall'espletata istruttoria è emerso anche che il si è sempre occupato di promuovere nei mercati esteri la produzione vinicola dell'azienda e che tale azienda toscana, è realtà imprenditoriale della famiglia cliente e/o partecipata della

Deve pertanto ritenersi verosimile che il abbia intrattenuto i rapporti con il non già in qualità di socio della - formale preponente e poi datore di lavoro - bensì in qualità di titolare dell'attività imprenditoriale dell'azienda

Conclusivamente ritiene il giudicante che l'espletata istruttoria non ha consentito di accertare, nel più ampio contesto imprenditoriale del la prevalenza e la abitudine del suo apporto lavorativo in seno alla

In accoglimento del ricorso, deve pertanto dichiararsi l'inesistenza dell'obbligo contributivo vantato dall



Le spese di lite si compensano integralmente fra le parti, tenuto conto della complessità e varietà della realtà imprenditoriale del e della non univocità delle emergenze istruttorie (e così, solo per citarne una, la discutibile formalizzazione del rapporto di lavoro del con la ).

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e dichiara l'inesistenza della pretesa contributiva vantata dall' con l'avviso di addebito opposto n.

compensa le spese di lite.

Roma 13.7.2021

Il Giudice  
F. R. Pucci



